ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BERTONI FORGIATI Srl -LUZZARA

n. DET-AMB-2016-4203 del 28/10/2016

Proposta n. PDET-AMB-2016-4200 del 24/10/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

Determinazione dirigenziale

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, , determina quanto segue.



Pratica n.1957/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "BERTONI FORGIATI Srl" – Luzzara.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "BERTONI FORGIATI Srl" avente sede legale in Comune di Luzzara – Via Che Guevara n.28 – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di forgiatura e verniciatura ubicato in Comune di Luzzara – Via Che Guevara n.28 – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/276/2016 del 15/01/2016 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2545/2016 acquisito in data 09/03/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Luzzara con atto acquisito in data 28/01/2016.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**BERTONI FORGIATI Srl**" ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Che Guevara n.28**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico



- 2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot.n.79775/02/11781 del 18/10/2002;
- 3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (D.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi		
	dell'art.269 del D.Lgs.152/06		

La Ditta **"BERTONI FORGIATI Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **forgiatura e verniciatura** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via Che Guevara n.28 -** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.5 - FORNO LINEA DI RISCALDO N.5

EMISSIONE N.6 - FORNO DI RINVENIMENTO N.1

EMISSIONE N.7 - FORNO DI RINVENIMENTO N.2

EMISSIONE N.10 - VASCA DI VERNICIATURA N.1

EMISSIONE N.11 - FORNO DI ESSICCATURA VERNICIATURA N.1

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Gennaio 2017** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **16 Gennaio 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto



ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Si autorizza	ano le seguenti emissioni in	aunosiera	Hei Hispetti	uei iliiiliu	e delle prescri	ZIOTII SULLUEIETICA	ate.
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	FORNO DI RISCALDO LINEA N.1	2150	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E2	FORNO DI RISCALDO LINEA N.2	700	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 <350 < 35	(1)
E3	FORNO DI RISCALDO LINEA N.3	700	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E4	FORNO DI RISCALDO LINEA N.4	950	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E5	FORNO DI RISCALDO LINEA N.5	2150	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E6	FORNO DI RINVENIMENTO N.1	350	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 <35	(1)(3)
E7	FORNO DI RINVENIMENTO N.2	550	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)
E9	FORNO DI RINVENIMENTO LINEA AUTOMATICA N.1	350	Oltre il colmo del tetto	11	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E10	VASCA DI VERNICIATURA N.1	1500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	< 3 < 50	(3)(4)
E11	FORNO DI ESSICCATURA VERNICIATURA N.1	300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	< 10 < 50	(3)



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	VASCA DI VERNICIATURA N.2	1500	Oltre il colmo del tetto	11	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	< 3 < 50	(4)
E14	VASCA DI VERNICIATURA LINEA N.3	6000	Oltre il colmo del tetto	11	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	< 3 < 50	(4)
E17	FORNO DI RISCALDO LINEA N.6	950	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E18	FORNO DI RINVENIMENTO LINEA AUTOMATICA N.2	160	Oltre il colmo del tetto	11	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)

⁽¹⁾ I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

- (2) Trattandosi di solo aumento della potenzialità degli impianti termici, la stessa Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 5 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.
- (3) Trattandosi di spostamento di impianti all'interno dello stabilimento e tenuto conto che tale emissione è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 5 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.
- (4) Adequamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i.
- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 3) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti all'acqua con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale

0,4/0,6 m/s

- applicazione automatica

0,3/0,4 m/s

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti all'acqua é fissato in quantità minore o uguale a **43,5** Kg per un totale di 230 gg/anno;



- 6) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti all'acqua utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:
- almeno annuale e limitatamente agli ossidi di azoto per le emissioni n.1 2 3 4 5 6 7 9 17 18.
- almeno annuale per le emissioni n.10 11 12 14

Il primo campionamento sulle emissioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 17 - 18 dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

- 8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/276/2016 del 15/01/2016;
- 10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.



Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

- 1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
- 2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
- **a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- **b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo** autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta emerge che i limiti di immissione sonora previsti dalla normativa vigente sono rispettati.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.